



Alla Direttrice Centrale Risorse Umane  
Dott.ssa Laura Caggegi

e, p.c. Alla Capo Ufficio Relazioni Sindacali  
Dott.ssa Ornella Oliveri

Oggetto: **Lavoro da remoto - Riconoscimento buono pasto e avvio contrattazione welfare integrativo art.55 CCNL F.C. 2019-2021.**

Gentile Direttrice,

con Disposizione prot. 0421166 del 7 dicembre 2023, il Direttore dell'Agenzia ha disposto l'adozione della Regolamentazione del lavoro a distanza in Agenzia.

Specificatamente, all'art.2 " *Trattamento giuridico della regolamentazione del lavoro a distanza*", comma 3 dispone che al lavoratore " *nella giornata di lavoro prestata da remoto è prevista l'attribuzione del buono pasto, se matura il diritto, analogamente a quanto previsto per il lavoro in presenza*".

A tutt'oggi, a quasi quattro mesi dalla emanazione della predetta Disposizione del Direttore dell'Agenzia, risulta alla nostra Organizzazione Sindacale che al personale in telelavoro, non sono stati ancora erogati i buoni pasto nelle giornate di lavoro da remoto.

Inoltre, sarà oggetto di verifica da parte della nostra sigla, la consistenza giuridica che ha portato la mancata erogazione dei buoni pasto anche per le annualità precedenti, laddove un disciplinare di codesta Agenzia del 2019, ha unilateralmente limitato tale erogazione quando di contro, le parti sia sindacale che datoriale, già in attuazione del primo accordo sul telelavoro, ormai datato 2010, hanno da sempre ritenuto che il termine " *il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'amministrazione*" erano da intendersi assolutamente incluso l'erogazione dei buoni pasto per il personale in telelavoro.

È, anche, da rilevare che la regolamentazione adottata unilateralmente da codesta Agenzia in materia di *smart working* a regime prevedendo una "distorsione" relativa all'eccessiva imposizione di fasce orarie vincolanti di "contattabilità" ha snaturato la tipologia di lavoro agile in argomento rendendolo assimilabile al lavoro da remoto e, pertanto, dovuta la riconoscibilità anche in questi casi del buono pasto. Peraltro, la scrivente O.S. ritiene, da sempre, assolutamente legittimo il riconoscimento del *fringe benefit* del buono pasto anche per i lavoratori che prestano l'attività lavorativa nella cosiddetta modalità agile, e che la problematica per la Uil Pubblica Amministrazione dovrà essere risolta quanto più celermente possibile anche facendo ricorso al piano di attuazione del Welfare Aziendale ai sensi dell'art. 55 del CCNL FC 2019-2021 e/o al art. 50, c. 2 lett. c) relativo al riconoscimento economico correlato agli incrementi di produttività conseguito per effetto dei nuovi modelli organizzativi connessi al lavoro agile.

Per quanto motivato, la UILPA diffida l'Agenzia a:

- a) erogare tempestivamente i buoni pasto arretrati al personale in lavoro da remoto;
- b) predisporre la regolare emissione mensile dei buoni pasto a partire da aprile 2024;
- c) avviare la contrattazione ai sensi dell'articolo 7, c. 6 lett. g) al fine di definire, attraverso tavoli sindacali nazionali, il welfare integrativo di cui all'art.55 per l'avvio delle azioni di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra le quali, le iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi), polizze sanitarie integrative, ecc..

In attesa di cortese e celere riscontro, si porgono cordiali saluti.

Roma, 25 marzo 2024

Il Coordinatore Generale  
UILPA Agenzia Entrate  
Renato Cavallaro